

**DELIBERA N. 232/19/CONS**

**ORDINE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI PESCHIERA DEL GARDA  
(VERONA) PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 9 DELLA  
LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28**

**L'AUTORITÀ**

NELLA riunione di Consiglio del 7 giugno 2019;

VISTO l'art. 1, comma 6, *lett. b)*, n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”* e, in particolare, l'art. 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”* e, in particolare, l'art. 1;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 71 del 25 marzo 2019, con cui sono stati convocati per il giorno 26 maggio 2019 i comizi elettorali per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno, del 20 marzo 2019, con il quale sono state fissate per il giorno 26 maggio 2019 le consultazioni per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché per l'elezione dei Consigli circoscrizionali, e per il giorno 9 giugno 2019 l'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione diretta dei Sindaci dei Comuni;

VISTA la delibera n. 94/19/CONS, del 28 marzo 2019, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia fissata per il giorno 26 maggio 2019”*, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 80 del 4 aprile 2019;

VISTA la delibera n. 109/19/CONS, del 5 aprile 2019, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali fissate per il giorno 26 maggio 2019”*, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 87 del 12 aprile 2019;

VISTA la nota del 21 maggio 2019 (prot. n. 219598) con cui il Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto ha trasmesso le conclusioni istruttorie relative al procedimento avviato nei confronti del Comune di Peschiera del Garda (Verona), a seguito della segnalazione presentata dal consigliere comunale sig. Bruno Della Pellegrina, candidato Sindaco, per la presunta violazione dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 da parte dell'Amministrazione comunale in relazione alla pubblicazione sulla pagina Facebook istituzionale dell'ente e alla distribuzione cartacea alla cittadinanza del giornalino dal titolo "*Peschiera News*". In particolare, il Comitato, nel rilevare che "*nel corso della verifica del contenuto della pagina Facebook istituzionale del Comune volta ad accertare la segnalata presenza del numero di aprile 2019 della rivista mensile Peschiera News è emersa la presenza - alla voce pagine correlate - di un link alla pagina Facebook del partito politico denominato Orietta Gaiulli Sindaco*", ha proposto all'Autorità l'archiviazione con riferimento alla presenza del predetto link sulla pagina Facebook istituzionale "*in quanto l'amministrazione comunale è pervenuta ad un adeguamento in via compositiva agli obblighi di legge*" e ha ritenuto sussistente la violazione del divieto di comunicazione istituzionale con riferimento alla pubblicazione del giornalino dal titolo "*Peschiera News*";

ESAMINATA la documentazione istruttoria acquisita e, in particolare, la nota dell'8 maggio 2019 con la quale il Sindaco di Peschiera del Garda, Orietta Gaiulli, ha trasmesso al Comitato le proprie osservazioni in merito ai fatti contestati rilevando, in sintesi, quanto segue:

- "*la presenza nella pagina istituzionale del Comune di Peschiera del Garda di un link alla pagina Facebook del partito politico Orietta Gaiulli Sindaco è del tutto casuale poiché ad una successiva verifica sono apparsi, come pagine correlate alle pagine istituzionali del Comune, rispettivamente il link de "La Civica", lista in corsa alle elezioni di Peschiera [...] e il link di Bruno Della Pellegrina*";
- "*il mensile Peschiera News tratta di temi amministrativi-informativi e ad esso, in forma cartacea, non è correlata alcuna propaganda elettorale*";
- "*Ad ogni buon conto, [...], i tecnici del Comune, inserendo ulteriori filtri, hanno eliminato le pagine correlate dalla pagina Facebook del Comune di Peschiera*";

PRESA VISIONE del periodico di informazione intitolato "*Peschiera News*" n. 13 di Aprile 2019, allegato alla documentazione istruttoria acquisita, che reca il logo del Comune di Peschiera del Garda, un editoriale a firma del Sindaco e la foto di quest'ultima, pubblicato sul sito istituzionale e sulla pagina Facebook ufficiale dell'ente e ancora accessibile al momento della conclusione dell'istruttoria;

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell’amministrazione e dei suoi organi titolari”*;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l’applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l’accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell’avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l’immagine delle amministrazioni, nonché quella dell’Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d’importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”* (cfr. art. 1, comma 5);

CONSIDERATO inoltre che, l’art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”* finalizzata, tra l’altro, a *“promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale”*;

RILEVATO che la legge n. 150/2000, pur elencando distintamente le attività di informazione e quelle di comunicazione, non distingue le due attività sotto il profilo della disciplina applicabile, con la conseguenza che i criteri previsti dalla legge n. 28 del 2000 per la comunicazione istituzionale in periodo elettorale - impersonalità e indispensabilità dei contenuti - risultano applicabili anche alle attività di informazione delle pubbliche amministrazioni;

CONSIDERATO che la pubblicazione e la distribuzione del periodico di informazione intitolato *“Peschiera News”*, oggetto di segnalazione, costituisce iniziativa di comunicazione istituzionale ai sensi dell’art. 1 della legge n. 150/2000 ed è riconducibile all’Amministrazione comunale di Peschiera del Garda;

RILEVATO che la predetta attività di comunicazione istituzionale ricade nel periodo di applicazione del divieto sancito dal citato art. 9 in quanto la pubblicazione del predetto giornalino sul sito istituzionale dell’ente è avvenuta in un momento successivo alla data di convocazione dei comizi elettorali per le elezioni europee e amministrative del 26 maggio 2019;

RILEVATO che l’iniziativa di comunicazione istituzionale realizzata attraverso la pubblicazione e distribuzione del periodico di informazione intitolato *“Peschiera*

*News*”, oggetto di segnalazione, non presenta i requisiti cui l’art. 9 della legge n. 28 del 2000 àncora la possibile deroga al divieto ivi sancito. In particolare, non è ravvisabile l’indispensabilità ai fini dell’efficace assolvimento delle funzioni proprie dell’Amministrazione in quanto detta iniziativa non è in alcun modo correlata all’efficace funzionamento dell’ente e ben avrebbe potuto essere svolta in un momento successivo alla campagna elettorale non ricorrendo alcuna esigenza di urgenza o improcrastinabilità. Per quel che concerne il requisito dell’impersonalità, si rileva che il periodico in questione riporta lo stemma dell’ente, un editoriale a firma del Sindaco e la foto di quest’ultima. Inoltre, il contenuto dell’opuscolo appare di chiara valenza propagandistica ed enfatica dell’operato dell’ente, strumentale dunque a proporre un’immagine positiva dell’Amministrazione comunale e del Sindaco uscente, nuovamente candidata alle elezioni amministrative;

RITENUTO, per le ragioni esposte, che la pubblicazione sul sito dell’ente e sulla pagina Facebook istituzionale e la distribuzione del periodico di informazione intitolato “*Peschiera News*”, oggetto di segnalazione, integra la violazione del divieto sancito dall’art. 9 della legge n. 28/2000;

RITENUTO che la rimozione dalla pagina Facebook ufficiale dell’ente del link alla pagina Facebook del partito politico denominato “*Orietta Gaiulli Sindaco*”, accertata dal Comitato all’esito dell’istruttoria, configura un adeguamento spontaneo agli obblighi di legge recati dall’art. 9 della legge n. 28/2000;

RITENUTO di condividere le conclusioni formulate dal Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto in ordine alla sussistenza della violazione dell’art. 9 della legge n. 28/2000 con riferimento alla pubblicazione del periodico “*Peschiera News*”;

RITENUTA l’applicabilità, al caso di specie, dell’art. 10, comma 8, *lett. a)*, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a norma del quale “*l’Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l’indicazione della violazione commessa*”;

RITENUTO necessario, oltre alla pubblicazione di un messaggio recante l’indicazione della violazione commessa, anche un comportamento conformativo dell’Amministrazione consistente nella rimozione delle conseguenze della violazione medesima, nella specie, del periodico “*Peschiera News n. 13 Aprile 2019*”, oggetto di segnalazione, dal sito istituzionale e dalla pagina Facebook del Comune di Peschiera del Garda;

UDITA la relazione del Presidente;

### **ORDINA**

al Comune di Peschiera del Garda (Verona) di pubblicare sul proprio sito istituzionale, sulla *home page*, entro un giorno dalla notifica del presente provvedimento, e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l’indicazione di non rispondenza a quanto previsto dall’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, della comunicazione istituzionale

realizzata attraverso la distribuzione e la pubblicazione sul sito dell'ente e sulla pagina Facebook istituzionale del periodico di informazione intitolato "*Peschiera News - n. 13 Aprile 2019*" e di rimuovere dal sito e dalla pagina Facebook il periodico medesimo. In tale messaggio si dovrà fare espresso riferimento al presente ordine.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: "*Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Direzione contenuti audiovisivi - Centro direzionale - Isola B5 - Torre Francesco - 80143 Napoli*", o via fax al numero 081-7507877, o all'indirizzo di posta elettronica certificata [agcom@cert.agcom.it](mailto:agcom@cert.agcom.it), fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di Peschiera del Garda (Verona) e al Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 7 giugno 2019

IL PRESIDENTE  
Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Riccardo Capecchi